HT SRL VIA MOSCOVA, 13 20121 MILANO (MI)

> Egregio Signor DI PASQUALE ANDREA VIA BASSINI, 36 20133 MILANO (MI)

MILANO, 30 gennaio 2013

OGGETTO: lettera di assunzione

Facendo seguito alle intese intercorse Le comunichiamo, con piacere, la Sua assunzione in servizio, alle condizioni contrattuali di seguito elencate.

Articolo 1 – ASSUNZIONE - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO

- $1.1~{
 m ln}$ quanto dichiaratosi libero da ogni impegno e da qualsivoglia patto di non concorrenza, Lei verrà assunto dal giorno 01/02/2013
- 1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.
- 1.3 Il presente contratto avrà durata pari a 36 mesi; in ogni caso, al termine del periodo di formazione previsto per il 31/01/2016, le parti potranno recedere ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. La Sua conferma in servizio dopo tale termine, verrà subordinata ai risultati del Suo apprendimento ed alle attitudini che dimostrerà di possedere per l'esecuzione del Suo lavoro.

Articolo 2 - PERIODO DI PROVA

2.1 L'assunzione è a titolo di prova fino al giorno 01/04/2013. Durante tale periodo ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso.

Articolo 3 – QUALIFICA – LIVELLO - MANSIONI

- 3.1 Lei verrà assunto con la qualifica di Apprendista impiegato di livello iniziale 5° , per il raggiungimento della qualifica di impiegato di 3° livello.
- 3.2 Le mansioni a cui sarà adibito, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: sviluppatore di software, come da piano formativo che Le sarà consegnato.
- 3.3 Responsabile della Sua formazione sarà il Dottor Bedeschi Valeriano.

Articolo 8 - RETRIBUZIONE

- 8.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al 5° livello per la prima metà del periodo di apprendistato ed al 4° livello per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- 8.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensili:
- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 279,51 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;

- Paga Base	€ 528,77
- Contingenza	€ 313,16
- Terzo Elemento	€ 6,82
- Sup. Ass.	€ 279,51

Totale retribuzione lorda € 1.128,26

Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

- 8.3 Il trattamento retributivo a Lei spettante, così come sopra descritto, è già espresso in modo riproporzionato al minor orario di lavoro. Resta inteso che il riproporzionamento riguarderà tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, ovvero differiti.
- 8.4 Qualora le mansioni da Lei espletate siano normalmente e stabilmente svolte presso una sede fissa ed il datore di lavoro la comandasse a svolgere temporaneamente la Sua attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, Lei avrà diritto alle indennità e al rimborso delle spese così come previsto dal Contratto Collettivo di settore.

Articolo 9 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

9.1 L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d'impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 10 – ISCRIZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO

10.1 Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della Legge 133/2008 il Suo nominativo risulterà iscritto nel Libro unico del lavoro.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

Articolo 4 - DURATA DEL LAVORO

- 4.1 La Sua prestazione di lavoro, secondo quanto consentito dalla normativa legale vigente, sarà quantitativamente ridotta rispetto a quella prevista, per il lavoro a tempo pieno, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
- 4.2 L'orario di lavoro a Lei assegnato sarà di 24 ore settimanali (pari a 104 ore mensili e 1248 ore annuali) e corrisponderà al 60,00% del normale orario di lavoro previsto dal CCNL.

Le ore lavorative risulteranno, perciò, così suddivise:

```
- Lunedì
                       num. 8 ore,
                                       dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- Martedì
                       num. 0 ore,
                                       dalle ore - alle ore -;

    Mercoledì

                       num. 8 ore,
                                       dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- Giovedì
                       num. 0 ore,
                                       dalle ore - alle ore -:
                                       dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

    Venerdì

                       num. 8 ore,
- Sabato
                                       dalle ore - alle ore -;
                       num. 0 ore,
- Domenica
                       num. 0 ore,
                                       dalle ore - alle ore -;
```

- 4.3 Le parti convengono che, ferma restando la durata complessiva dell'impegno lavorativo concordato, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno decidere, in funzione delle reciproche esigenze, la variazione della collocazione temporale della prestazione, dando congruo preavviso di almeno due giorni.
- 4.4 Lei con la presente esprime il consenso all'eventuale richiesta del datore di lavoro di effettuare prestazioni di lavoro supplementare.

Articolo 5 - LUOGO DI LAVORO

- 5.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di MILANO, VIA MOSCOVA 13.
- 5.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirLa o distaccarLa presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 6 - DILIGENZA - ESCLUSIVA - RISERVATEZZA E FEDELTA'

- 6.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.
- 6.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.
- 6.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.

Articolo 7 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

7.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di assunzione, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Dipendente

Datore di Lavoro

DI PASQUALE ANDREA

PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946 HT SRL P. IVA/C.F. 02924730967

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

Datore di Lavoro

DI PASQUALE ANDREA

PH. 02 29060 603 - FAX 02 02118 946 HT SRL P. IVA/C.F. 03924730967

HT S.r.I.

Sede legale e operativa: Via della Moscova,13 – 20121 Milano – Tel: +39.02.29.06.06.03 e-mail: <u>info@hackingteam.it</u> – web: <u>http://www.hackingteam.it</u> – Fax: +39.02.63118946 P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v. N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI LAVORO E NEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA FUTURI

Il Signor Andrea di Pasquale riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, informazioni e knowhow, nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di lavoro (o collaborazione o consulenza) con HT S.r.l. con sede legale in Milano, Via Moscova 13, CF 03924730967 (HT), e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

Il Signor Andrea di Pasquale si impegna, anche successivamente alla scadenza del rapporto di lavoro (*o collaborazione/consulenza*), a mantenere strettamente confidenziali, anche ai sensi dell'art. 98 CPI, tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali ovvero collegate, direttamente e/o indirettamente, alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui verrà a conoscenza durante il rapporto di lavoro (*o di collaborazione/consulenza*) o che il Signor Andrea di Pasquale autonomamente, in tale ambito, svilupperà (Informazioni Riservate).

Dopo la cessazione, per qualsivoglia ragione, dal rapporto di lavorato subordinato (*o di collaborazione o di consulenza*) con HT, Il Signor Andrea di Pasquale dovrà restituire ogni bene di proprietà di HT o comunque contenente Informazioni Riservate o attinente alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui abbia usufruito durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (*o di collaborazione o di consulenza*) con HT.